

**OGGETTO: Informativa IUC – Anno 2016.**

Gentile Contribuente,

come noto la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) è intervenuta sulla disciplina dei tributi locali Imu e Tares, istituendo a decorrere dal 2014 l'Imposta Unica Comunale (IUC).

La IUC si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione ed alla fruizione di servizi comunali.

L'imposta unica comunale si compone:

- dell'**imposta municipale propria (IMU)**, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali purché non rientrino nelle categorie catastali A/01-A/08-A/09;
- di una **componente riferita ai servizi**, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

**Per offrire un servizio più completo vengono inviati ai contribuenti i modelli di pagamento già compilati con i soli importi IMU calcolati sulla base delle dichiarazioni presenti nella nostra banca dati oltre ad una tabella riepilogativa degli immobili.**

**Non viene inviato, per il 2016, il conteggio per la parte di TASI che dovrà essere effettuato separatamente.**

**I dati presenti nelle nostre banche dati sono aggiornati al 31/12/2015.**

Si invita a controllare attentamente i dati comunicati con l'informativa IUC 2016, in quanto, in caso di dati errati non è preclusa al Comune la possibilità in futuro di emettere avvisi di accertamento.

Qualora si dovessero riscontrare inesattezze nella propria posizione contributiva, si chiede di volerla gentilmente segnalare durante le giornate di sportello o telefonando al numero sotto riportato.

Il Responsabile dell'Ufficio Unico Intercomunale  
Mazzano- Nuvolera-Nuvolento - Servizi Tributari  
*Rag. Claudio Ferrari*



L'IMU e la TASI devono essere calcolate sul valore catastale dell'immobile che si ottiene moltiplicando la rendita catastale, rivalutata del 5%, per i seguenti coefficienti:

<b>Categoria</b>	<b>Coefficiente</b>
<b>Gruppo catastale A (esclusa A10)</b>	160
<b>A/10</b>	80
<b>Gruppo catastale B</b>	140
<b>C/01</b>	55
<b>C/02 C/06 C/07</b>	160
<b>C/03 C/04 C/05</b>	140
<b>Gruppo catastale D (esclusa D/05)</b>	65
<b>D/05</b>	80

I **codici tributo** da utilizzare sono i seguenti:

<b>Codice comune F989</b>			
<b>Descrizione</b>	<b>Codice tributo IMU-Comune</b>	<b>Codice tributo IMU-Stato</b>	<b>Codice tributo TASI-Comune</b>
<b>Abitazione principale e relative pertinenze</b>	3912	--	3958
<b>Terreni</b>	3914	--	--
<b>Aree fabbricabili</b>	3916	--	3960
<b>Altri fabbricati (esclusa cat. D)</b>	3918	--	3961
<b>Altri fabbricati cat. D</b>	3930	3925	3961
<b>Fabbricati rurali ad uso strumentale</b>	--	--	3959

Il **versamento dell'IMU e TASI 2016** dovrà essere effettuato mediante modello F24 sia presso gli sportelli bancari che presso gli uffici postali alle seguenti scadenze:

- **Acconto o unica soluzione entro il 16/06/2016**
- **Saldo entro il 16/12/2016.**

L'imposta non è dovuta qualora l'ammontare complessivo della stessa (IMU e TASI) sia uguale o inferiore ad euro 12,00. Per la Tasi è prevista la solidarietà nell'assolvimento «dell'unica obbligazione tributaria» tra i soggetti passivi. In questo caso l'importo minimo, di € 12,00, deve essere calcolato su tutti gli immobili posseduti con tutti gli eventuali comproprietari.

#### PER INFORMAZIONI

Per ulteriori informazioni è attivo lo sportello presso gli uffici comunali di Nuvolento nei seguenti giorni:

**TUTTI I Giovedì dal giorno 12/05/2016 al 16/06/2016 dalle ore 14:00 alle ore 17:00**

Potranno inoltre essere richiesti chiarimenti anche telefonando al numero **0365/8777216**

**PER I PROPRIETARI DI AREE EDIFICABILI IL NUMERO E' 0365/8777210**

o accedendo al sito [assistenza.secoval.it](http://assistenza.secoval.it) indicando categoria Tributi o Tributi/Aree edificabili



## **Imposta Municipale Propria (IMU)**

Dal 2014 l'imposta municipale propria **non si applica** al possesso dell'**abitazione principale** e delle pertinenze della stessa, **ad eccezione** di quelle classificate nelle categorie catastali **A/1, A/8 e A/9**, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota del **4 per mille** e la **detrazione di € 200,00** rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

A decorrere dal 2014 l'IMU non è altresì dovuta per i fabbricati rurali ad uso strumentale.

Il calcolo dell'IMU dovrà riguardare qualsiasi altro immobile (fabbricato, area edificabile e terreno agricolo) di Sua proprietà, usufrutto o altro diritto reale.

### **ALIQUOTE**

Con delibere di Consiglio Comunale n. 52 del 22/12/2015 e n. 9 del 15/03/2016 sono state determinate le aliquote IMU per l'anno 2016:

- **8,9 per mille aliquota ordinaria;**
- **4 per mille, abitazione principale e pertinenze classificate nelle categorie catastali A/01, A/08 e A/09;**
- **4,6 per mille per le abitazioni concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado per i quali siano rispettate le condizioni previste dall'art. 1, comma 10, lettera b), della legge 28/12/2015, n. 208;**
- **7,6 per mille terreni agricoli.**

### **USO GRATUITO 2016**

La legge di stabilità 2016 ha introdotto una nuova forma di uso gratuito con riduzione del 50% della base imponibile sia per l'IMU che per la TASI. Per usufruire dell'agevolazione si deve essere proprietari di una sola unità abitativa oppure di 2 unità, ma in tal caso una delle due deve essere necessariamente abitazione principale del proprietario. In più c'è la condizione che l'abitazione sia presente nello stesso comune dove si ha la residenza e la dimora abituale. Sono esclusi i comodati per le abitazioni di lusso (Cat, A1, A8 e A9). Il comodato è possibile solo tra figli e genitori e deve essere registrato presso l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate. Entro il 30 giugno 2017 è necessario presentare la dichiarazione IMU. L'agevolazione sulle pertinenze si applica secondo i limiti previsti per l'abitazione principale (massimo 3 pertinenze, una per ogni categoria catastale C2, C6 e C7). Le certificazioni presentate in passato ai fini ICI/IMU non sono più valide.

### **TERRENI**

Con la Legge di Stabilità 2016 nel comune di Nuvolento si torna ad applicare l'esenzione per i terreni individuati sui fogli dal N. 1 al N. 15. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, un moltiplicatore pari a 135.

I terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola sono esenti dal 2016.

L'imposta non è dovuta qualora l'ammontare complessivo della stessa sia uguale o inferiore ad € 12,00



## **Tassa sui servizi indivisibili (TASI)**

Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione dei **terreni agricoli**.

La base imponibile per il conteggio è la stessa per il calcolo dell'I.M.U e riguarda qualsiasi immobile di Sua proprietà o in affitto.

### **ALIQUOTE**

Con delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 22/12/2015 e n. 10 del 15/03/2016 sono state determinate le aliquote TASI per l'anno 2016:

- **aliquota ordinaria pari all'1,7 per mille;**
- **esenzione per abitazioni principali e relative pertinenze (ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A01, A08 e A09 e relative pertinenze, dove si applica il 1,7 per mille)**
- **esenzione per le abitazioni concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado per i quali siano rispettate le condizioni previste dall'art. 1, comma 10, lettera b), della legge 28/12/2015, n. 208;**
- **aliquota per fabbricati rurali e beni merce pari all'1,0 per mille.**

**Si informa che a decorrere dall'anno 2016 ai fini TASI l'abitazione principale e le relative pertinenze sono completamente esenti. La stessa esenzione viene applicata anche all'occupante dell'immobile qualora risieda anagraficamente nello stesso, esclusivamente per la quota del 10% di sua competenza.**

Nel caso di contratto d'affitto, per quanto riguarda la ripartizione dell'imposta tra proprietario ed affittuario, questo Comune ha stabilito le percentuali di ripartizione, in calce riportate, che sono state riconfermate anche per il 2016:

- **90% a carico del proprietario – 10% a carico dell'affittuario**

Per il conteggio degli immobili in locazione, presentare copia del contratto di locazione sia da parte del proprietario che dell'inquilino. La presente informativa viene inviata solo ai proprietari.

Sarà possibile effettuare autonomamente il calcolo della TASI dovuta per l'anno 2016 utilizzando l'applicativo online raggiungibile collegandosi a [prometeo.secoval.it](http://prometeo.secoval.it) nella sezione riservata ai tributi (TASI) con il semplice inserimento del codice fiscale.

L'imposta non è dovuta qualora l'ammontare complessivo della stessa sia uguale o inferiore ad € 12,00

